



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 25 del 13/05/2022

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Ing. Massimo Ledda

Oggetto: **Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000 - Misure per la prevenzione incendi e caduta alberi sui terreni adiacenti a linee ferroviarie. Applicazione del D.P.R. n. 753/1980.**

IL SINDACO

PREMESSO che la linea ferroviaria Cagliari-Porto Torres, destinata al trasporto di passeggeri e merci, attraversa numero terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti nel territorio comunale di Porto Torres;

TENUTO CONTO che, con la stagione estiva, il conseguente e prevedibile innalzamento delle temperature, unitamente ad altre attività connesse alla conduzione dei fondi, può costituire causa di innesco e propagazione di incendi lungo la linea ferroviaria, arrecando pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che in particolare modo nel periodo estivo, la naturale crescita della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo la linea ferroviaria rappresenta un grave pericolo in quanto potenziale causa di innesco, sviluppo e propagazione di incendi;

VISTA la nota della RFI S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, prot. n. RFI-DOI.T.CA.UT\A0011\P\2022\0000216 del 05.05.2022, registrata al protocollo generale di questo Ente in data 06.05.2022 al n. 20460/2022, avente per oggetto “Richiesta emissione ordinanza per prevenzioni incendi e caduta alberi”;

PRESO ATTO che con la sopracitata nota, RFI S.p.A. chiede l’emissione di specifica ordinanza sindacale per la difesa della linea ferroviaria dagli incendi, prevedendo l’obbligo in capo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, durante tutto il periodo di grave pericolosità, di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile, e circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

PRESO ATTO ALTRESI' che RFI S.p.A. chiede inoltre che con la suddetta ordinanza venga ordinato l'obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario, nonché l'apposizione di opportune recinzioni stabili e permanenti al fine evitare l'intrusione di bestiame sulla sede ferroviaria;

VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n. 753 recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

VISTI nello specifico:

- l'art. 41, comma 1, del D.P.R. 11.07.1980 n. 753 che recita "*In vicinanza delle ferrovie è vietato far pascolare bestiame non custodito in modo idoneo ad impedire l'entrata sulla sede ferroviaria*";

- l'art. 42, comma 1, del D.P.R. 11.07.1980 n. 753 che recita "*.....Omissis..... coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di produzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa*";

- l'art. 48, comma 1, del D.P.R. 11.07.1980 n. 753 che recita "*E' vietato dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze*";

- l'art. 52 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753 che recita "*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";

- l'art. 55 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753 che recita "*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale*";

- l'art. 56 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753 che recita "*Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.....Omissis.....*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/1 del 02.05.2022 - "Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022. Aggiornamento 2022";

VISTO l'allegato alla deliberazione di cui sopra "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000 n. 353 e della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8";

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

RILEVATO che dal 1° giugno, è vigente il “periodo di elevato pericolo di incendio boschivo”, e che tale periodo si protrae sino al 31 ottobre (art. 3 - Periodo di elevato pericolo);

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 24/2022 del 07.05.2022 “Misure per la prevenzione incendi: pulizia terreni incolti ed abbandonati, cortili e giardini - Attuazione Deliberazione Giunta Regionale n. 15/1 del 02.05.2022 “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022 - Anno 2022”;

VISTO l’art. 450 del C.P., che prevede la responsabilità penale per chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario;

RITENUTO di dover provvedere all’adozione, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii., di un provvedimento contingibile ed urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e dell’integrità fisica della popolazione, finalizzato a garantire che lo svolgimento del servizio pubblico ferroviario, sul tratto ricadente all’interno del territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii. che demanda al Sindaco l’assunzione di provvedimenti contingibili ed urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alla sede ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di Porto Torres, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune:

- a tenere sgombri i terreni, per una fascia di 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche ed ogni altro materiale combustibile;
- nel caso di terreni coltivati, a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall’aratro, larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;
- è vietato in ogni caso, dar fuoco alle stoppie o accendere fuochi nelle vicinanze delle linee ferroviarie, così come previsto dall’art. 48 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753;
- al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura ferroviaria creando possibili pericoli alla pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario. Gli alberi siti nei terreni adiacenti alla linea ferroviaria, debbono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 6 metri dalla più vicina rotaia e, per gli alberi di altezza superiore a 4 metri, tale distanza deve essere uguale all’altezza dell’albero aumentata di 2 metri;
- coloro che esercitano allevamento di bestiame ai confini con le pertinenze ferroviarie devono apporre recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca sulla sede stessa, pur se ivi presenti recinzioni di proprietà delle Ferrovie dello Stato, le quali non sono concepite per tale funzione;
- ad effettuare la dovuta vigilanza su tali terreni e fondi limitrofi alla linea ferroviaria allo scopo di prevenire ogni possibile situazione di pericolo e di intralcio per il pubblico servizio di trasporto.

Gli adempimenti relativi alla prevenzione incendi dovranno essere mantenuti per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio, sino al 31 Ottobre 2022.

AVVERTE

che i trasgressori individuati saranno soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. 11.07.1980 n. 753, fatte salve le violazioni di carattere penale.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

L'Amministrazione Comunale, nell'inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva, per la pulizia dei terreni adiacenti alle infrastrutture ferroviarie con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.

DISPONE

- che la Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine, nonché i soggetti istituzionalmente preposti, sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;
 - RFI S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Compagnia dei Carabinieri di Porto Torres;
 - Comando Polizia di Stato;
 - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari;

INFORMA

- che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres, ed affissa nei punti principali del territorio comunale;
- che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è il Dott. Ing. Fabio Mura, Responsabile del Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Ente (pec:ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata - via Ponte Romano n. 55 - 07046 Porto Torres (SS).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO